



4.9.2009

## RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria  
(COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Reimer Böge

**INDICE**

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.....	5
MOTIVAZIONE.....	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI ....	10
PROCEDURA .....	15

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0371 – C7-0115/2009),
  - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)<sup>1</sup>, in particolare il punto 28,
  - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione<sup>2</sup> (regolamento FEG),
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0006/2009),
- A. considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 in vista dell'assunzione di decisioni relative alla mobilitazione del Fondo,
- C. considerando che la Spagna e il Portogallo hanno chiesto assistenza per quanto riguarda licenziamenti per esubero nel settore tessile rispettivamente delle regioni della Catalogna<sup>3</sup> e di Norte-Centro<sup>4</sup> e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del Fondo;

---

<sup>1</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> FEG/2008/005 ES/Cataluña.

<sup>4</sup> FEG/2009/001 PT/Norte-Centro.

2. sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i suoi strumenti per fare fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale; rileva, a tale riguardo, che il FEG può svolgere un ruolo essenziale nella reintegrazione dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;
3. ricorda che la mobilitazione del FEG sotto forma di stanziamenti d'impegno non dovrebbe compromettere il finanziamento del Fondo sociale europeo; esprime perplessità quanto alla possibilità di garantire la complementarità con altri strumenti esistenti, quali il Fondo sociale europeo;
4. si impegna a valutare il funzionamento e il valore aggiunto del FEG nel contesto della valutazione generale dei programmi e dei diversi altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006 nell'ambito del riesame del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;
5. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
6. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporre la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

## ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del XX settembre 2009

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup>, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso "il FEG") è stato creato per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni EUR.
- (3) Il 29 dicembre 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante licenziamenti nel settore tessile. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mettere a disposizione un importo di 3 306 750 EUR.
- (4) Il 23 gennaio 2009 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante licenziamenti nel settore tessile. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mettere a disposizione un importo di 832 800 EUR.

---

<sup>1</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

- (5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande presentate da Spagna e Portogallo,

DECIDONO:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 4 139 550 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## MOTIVAZIONE

### I. Premessa

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato creato per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale.

Secondo le disposizioni di cui al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup> e di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006<sup>2</sup>, il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR, prelevati da qualsiasi margine inferiore al massimale globale di spesa dell'esercizio precedente e/o da stanziamenti d'impegno annullati nei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b. Gli opportuni importi sono iscritti in bilancio sotto forma di dotazione non appena i margini sufficienti e/o gli impegni annullati sono stati identificati.

Per quanto riguarda la procedura, per attivare il Fondo la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una domanda di storno corrispondente. In parallelo, si organizza un dialogo a tre per trovare un accordo sull'uso del Fondo e sugli importi necessari. Il dialogo a tre può assumere una forma semplificata.

### II. Situazione attuale: la proposta della Commissione

La proposta in oggetto riguarda la mobilitazione di un importo totale di 4 139 550 EUR dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a favore della Spagna e del Portogallo, al fine di coprire l'assistenza a favore dei lavoratori licenziati nel settore tessile nelle regioni della Catalogna (Spagna ) e Norte-Centro (Portogallo).

Entrambe le domande sono basate sui criteri stabiliti dall'articolo 2, lettera (b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, relativi ai criteri generali di intervento (almeno 1.000 licenziamenti su un periodo di 9 mesi, in particolare in piccole o medie imprese, in un settore NACE 2 in una regione o due regioni contigue al livello NUTS II).

La domanda della Spagna, FEG/2008/005/ES/Cataluña, presentata alla Commissione il 29 dicembre 2008 e integrata da informazioni complementari il 13 marzo 2009, si riferisce a 1.720 licenziamenti avvenuti in trenta imprese operanti nel settore tessile, tutte situate in un'unica regione a livello NUTS II, in Catalogna. Le autorità spagnole hanno chiesto al Fondo 3 306 750 EUR.

La domanda del Portogallo, FEG/2009/001/PT/Norte-Centro, è stata presentata alla Commissione il 29 gennaio 2009. Essa si riferisce a 1.588 licenziamenti, avvenuti in quarantanove imprese operanti nel settore tessile portoghese (NACE 13) in due regioni contigue del Nord e Centro. Il Portogallo ha chiesto 832 800 EUR a titolo del FEG.

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una domanda di storno (DEC18//2009) per un importo complessivo di 4 139 550 EUR dalla riserva FEG

---

<sup>1</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(40 02 43) in stanziamenti d'impegno e dalle linee di bilancio FSE (04 02 17 - convergenza FSE) in stanziamenti di pagamento verso le linee di bilancio FEG (04 05 01) per gli impegni e i pagamenti.

L'AII consente la mobilitazione del Fondo nel limite di un massimo annuo di 500 milioni EUR. Questa è la seconda proposta di mobilitazione del Fondo nel 2009.

Sino ad ora sono state ammesse al finanziamento nel 2009 due domande, per un importo totale di 3 384 300 EUR, a favore della Spagna (Castilla y Leon e Aragona) e dell'assistenza tecnica della Commissione.

In conformità con l'articolo 12, paragrafo 6, della base giuridica, al 1° settembre di ogni anno almeno 125 milioni di euro (il 25%) dovrebbe rimanere ancora disponibile per coprire le necessità che possono presentarsi fino alla fine dell'anno. Una volta dedotti gli importi già impegnati nel 2009, restano disponibili 496 615 700 EUR.

### Sintesi delle domande - Bilancio 2009

#### Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG):

Riferimenti	Stato membro	Caso	Contributo FEG (€)	Riduzioni di personale
FEG/2008/004	Spagna	Industria automobilistica Castilla y Leon e Aragona	2 694 300	1 082
SEC(2008)2986	Commissione	Assistenza tecnica	690 000	---
FEG/2008/005	Spagna	Tessili / Catalogna	3 306 750	1 720
FEG/2009/001	Portogallo	Tessili / Norte - Centro	832 800	1 588
<b>TOTALE</b>			<b>7 523 850</b>	
<i>Margini</i>			<b>492 476 150</b>	

N.B. Il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 500 milioni EUR.

### III. PROCEDURA

La Commissione ha presentato una domanda di storno<sup>1</sup> per iscrivere nel bilancio 2009 gli stanziamenti d'impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Il dialogo a tre sulla proposta della Commissione per una decisione concernente la mobilitazione del FEG potrà svolgersi in forma semplificata (scambio di lettere), come previsto dall'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, a meno che non vi sia accordo tra Parlamento e Consiglio.

<sup>1</sup> DEC 18/2009 del 16.7.2009.



In base ad un accordo interno con la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL), detta commissione dovrebbe essere associata al processo, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi al funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

A seguito della valutazione delle domande, la commissione EMPL del Parlamento europeo ha espresso la propria posizione sulla mobilitazione del Fondo, formulata nel parere allegato alla presente relazione.

La dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, ha confermato l'importanza di garantire una procedura rapida, nel dovuto rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni riguardanti la mobilitazione del Fondo.

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI**

On. Alain Lamassoure  
Presidente della Commissione per i bilanci  
ASP 13 E 158

**Oggetto: Parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali relativo alla proposta della Commissione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione del 16 luglio 2009 (COM(2009)0371 def)**

Signor Presidente,

Per facilitare un'approvazione tempestiva da parte dell'autorità di bilancio della proposta della Commissione concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nei casi FEG/2008/005 ES/Cataluña e FEG/2009/001 PT/Norte-Centro, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha presentato per esame tale proposta al suo gruppo di lavoro sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e ai coordinatori. Il gruppo di lavoro si è riunito il 1° settembre 2009 sotto la mia presidenza e mi ha incaricato di trasmettere il parere seguente:

Il gruppo di lavoro specializzato sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e i coordinatori della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sono favorevoli alla mobilitazione del FEG per quanto riguarda le due domande FEG/2008/005 ES/Cataluña e FEG/2009/01 PT/Norte-Centro. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali formula le osservazioni seguenti, che non mettono tuttavia in questione lo storno di stanziamenti.

Gli elementi di discussione sono stati:

### **a) Osservazioni generali**

#### **Domande (articolo 5 del regolamento n. 1927/2006)**

Entrambe le domande di mobilitazione del Fondo sono state presentate entro i termini di dieci settimane dalla data in cui le condizioni d'intervento del FEG erano soddisfatte. Depositare rispettivamente a fine 2008 e all'inizio del 2009, le due domande non rientrano nell'ambito della procedura di mobilitazione del Fondo qual è stata rivista lo scorso 18 giugno per rispondere alla crisi.

#### **Criteria di intervento (articolo 2 del regolamento n. 1927/2006)**

Secondo i documenti messi a disposizione della Commissione, entrambe le domande soddisfano una condizione essenziale per un intervento del FEG: l'esubero, nell'arco di nove

mesi, di almeno un migliaio di dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese di un settore NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II, come specificato all'articolo 2, lettera b) del regolamento n. 1927/2006.

In Spagna, 1.720 persone sono state licenziate, di cui 1.269 in un periodo di 9 mesi (dal 28 febbraio 2008 al 27 ottobre 2008) e 451 nei due mesi successivi al periodo di riferimento. Tutti questi licenziamenti si sono verificati nella regione NUTS II della Catalogna. Le 1.269 perdite di posti di lavoro riguardano un totale di trenta aziende.

In Portogallo, 1.588 persone hanno perso il posto di lavoro durante il periodo di riferimento (dal 16 febbraio 2008 al 15 novembre 2008). Inoltre nelle dieci settimane successive al periodo di 9 mesi, si sono verificati 138 licenziamenti supplementari. Quarantanove aziende sono interessate, nelle due regioni contigue del Nord e Centro.

Come previsto dall'articolo 2 del regolamento n. 1927/2006, la Spagna e il Portogallo hanno dimostrato, secondo la Commissione, che gli esuberi erano connessi a rilevanti trasformazioni della struttura del commercio mondiale che hanno portato a gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell'Unione europea o un brusco calo della quota di mercato dell'Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi.

Entrambe le domande riguardano, infatti, l'industria tessile, un settore in notevole deterioramento a seguito della scadenza degli accordi internazionali sul settore tessile e dell'abbigliamento. Di conseguenza la Commissione ha stabilito, sulla base dei dati forniti da Spagna e Portogallo, che può essere stabilito un collegamento tra i licenziamenti e le rilevanti trasformazioni della struttura del commercio mondiale, all'origine di un aumento delle importazioni di prodotti tessili nell'Unione europea e di una diminuzione della quota di produzione tessile dell'Unione europea o a una delocalizzazione della produzione in paesi terzi.

Il gruppo di lavoro della commissione EMPL può associarsi a questo ragionamento.

#### **Spiegazione della natura imprevista dei licenziamenti (articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1927/2006)**

Spagna e Portogallo giustificano questo aspetto con l'attesa di una stabilizzazione del settore, che nel frattempo si era adattato alla nuova situazione e, in parte, con l'inatteso apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro USA.

Vista la situazione locale e regionale sopra ricordata, sarebbe stato utile per la valutazione delle due domande che la Commissione ponesse maggiormente l'accento sulla spiegazione della natura imprevista dei licenziamenti, come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento.

#### **Complementarità, conformità e coordinamento (articolo 6 del regolamento n. 1927/2006)**

Entrambi gli Stati membri confermano che le misure descritte sono complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali. Essi garantiscono misure amministrative al fine di evitare un doppio finanziamento e il monitoraggio continuo del FSE e del FEG.

Inoltre, la Spagna e il Portogallo sono in grado di dimostrare che il contributo FEG non sarà utilizzato per la ristrutturazione delle imprese, ma solo per azioni a sostegno dei lavoratori interessati.

Infine, le autorità spagnole e portoghesi hanno confermato che il contributo FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi.

### **Costi amministrativi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento**

I due Stati membri precisano che i costi amministrativi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1027/2006 riguardano la preparazione della domanda, la gestione, l'informazione e la pubblicità, nonché i controlli per l'attuazione del FEG.

### **Parità tra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento)**

Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione, il Portogallo e la Spagna non hanno fornito elementi che consentano di valutare chiaramente se l'integrazione della prospettiva di genere sia stata promossa nel corso delle varie fasi di attuazione del FEG, come richiesto dal regolamento. Di conseguenza, il rispetto della non discriminazione non può essere valutato.

### **b) Specificità delle due domande**

#### **FEG/2008/005 ES/Catalogna**

### **Effetti attesi dei licenziamenti sull'occupazione locale, regionale o nazionale (articolo 1 del regolamento)**

In Catalogna, dal 2004 al 2008, il numero di lavoratori del settore tessile in esubero è aumentato significativamente. In cinque delle dodici comarche della comunità autonoma di Catalogna nelle quali alcune zone sono caratterizzate da un'alta concentrazione di aziende tessili, il 50% o più dei disoccupati proviene dal settore tessile. I licenziamenti del settore tessile hanno quindi ripercussioni più forti che altrove e la possibilità di riconversione nel settore per i lavoratori licenziati sono rare.

Va osservato che i documenti non forniscono dati sul tasso di disoccupazione in Catalogna, il che rende difficile valutare le percentuali indicate.

### **Azioni ammissibili (articolo 3 del regolamento)**

La Spagna ha proposto un insieme coordinato di servizi personalizzati volto a reinserire i 1.100 lavoratori licenziati che hanno bisogno di aiuto sul mercato del lavoro. Il pacchetto di misure comprende un orientamento professionale per tutti i 1.100 lavoratori interessati. Le altre misure riguardano solamente i lavoratori aventi esigenze particolari. 550 lavoratori riceveranno, ad esempio, una "formazione e riqualificazione professionale" che comprendono una valutazione delle esigenze di formazione dei lavoratori e una formazione in settori in cui si sono aperte opportunità.

In particolare, si richiama l'attenzione sulle azioni di "incentivo alla riconversione esterna", che comprendono un'assistenza finanziaria temporanea pari a 2.500 euro (portati a 3.000 euro

per i lavoratori sopra i 45 anni) per i lavoratori che accettano un contratto di lavoro per un periodo di almeno sei mesi. Tale aiuto sarà pagato solo se lo stipendio offerto è inferiore a 38.000 euro l'anno.

Rispetto a questo tipo di misure, il regolamento n. 1927/2006 prevede, all'articolo 3, lettera c), misure rivolte in particolare ai lavoratori sfavoriti o più anziani per permettere loro di rimanere o reinserirsi nel mercato del lavoro.

La domanda indica che 435 lavoratori, di cui la maggior parte ha meno di 45 anni (la cifra indicata pro capite è molto vicina a 2.500 euro), quindi poco più di un terzo, dovrebbero beneficiare di questa azione. La Commissione non chiarisce perché uno stipendio di 38.000 euro l'anno renda necessario in questi casi un incentivo ad accettare un lavoro. Inoltre, permane il dubbio per quanto riguarda il fatto che tale azione sia coperta dall'articolo 3.

### **FEG/2009/001 PT/-Norte-Centro**

#### **Effetti attesi dei licenziamenti sull'occupazione locale, regionale o nazionale (articolo 1 del regolamento)**

Le autorità portoghesi hanno dichiarato che nel 2008 i comuni più colpiti dalla disoccupazione nel settore tessile sono quelli con i tassi di disoccupazione più elevati (9%/11%) rispetto alla media dell'interno del Portogallo o della regione Norte nel suo complesso (5,8%/7%). Esse aggiungono che queste regioni sono particolarmente dipendenti dalla produzione tessile e offrono poche opportunità di lavoro alternative facilmente accessibili a chi è licenziato.

#### **Azioni ammissibili (articolo 3 del regolamento)**

Le autorità portoghesi spiegano, per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori interessati, di aver preferito l'adozione di misure d'informazione e di motivazione a favore delle persone con un livello d'istruzione basso, che hanno difficoltà a gestire le loro carriere in modo proattivo e sono poco motivate a farlo.

L'insieme coordinato di servizi personalizzati è mirato al reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. Le azioni si basano su piani di lavoro personali (PLP), elaborati con i lavoratori prima della presentazione della domanda FEG e che, in particolare, non fanno parte del pacchetto FEG. Il PLP comprende servizi di consulenza, discussioni di gruppo e un piano per la motivazione professionale, lo sviluppo personale e strategie per l'integrazione nel mercato del lavoro. Le misure comprendono, ad esempio, un programma per 300 persone che hanno frequentato la scuola per meno di nove anni d'istruzione formale. Il programma prevede che le persone interessate definiscano con i formatori un percorso personalizzato, di durata variabile, che porti alla convalida delle esperienze acquisite (CEA), delle competenze professionali e alla certificazione delle conoscenze scolastiche a livello elementare o secondario.

#### **Identificazione delle categorie di lavoratori interessati (articolo 5, paragrafo 2, lettera b))**

Il fatto che le autorità portoghesi offrano azioni solo per 1.000 lavoratori mentre sono 1.504 le

persone designate a beneficiare delle misure finanziate dal FEG e tutte le descrizioni delle categorie di lavoratori fanno riferimento a questa cifra solleva interrogativi. È difficile sapere chi alla fine parteciperà a una delle misure proposte.

D'altra parte, poiché la Commissione ha affermato che il modo di presentare i soggetti aventi diritto a partecipare alle misure finanziate dal FEG è prova di buona gestione finanziaria, ciò potrebbe servire da esempio per altri Stati membri.

Sarebbe quindi utile se la specificazione delle persone interessate corrispondesse il più possibile al gruppo di partecipanti effettivi.

### **Osservazioni sulla cooperazione per la mobilitazione del FEG**

La procedura speciale di mobilitazione del FEG per stimolare la crescita economica e creare più posti di lavoro nell'Unione europea richiede uno sforzo e volontà di cooperare da parte di tutti gli interessati. Per la commissione EMPL, incaricata di formulare il proprio parere per la commissione per i bilanci per lo storno degli stanziamenti agli Stati membri, è imperativo disporre di informazioni complete fornite a tempo. In futuro, una migliore pianificazione nel quadro di una cooperazione rafforzata con la commissione per i bilanci sarà resa possibile dalla notifica immediata, da parte della Commissione, delle domande presentate dagli Stati membri. Solo in tal modo sarà possibile prendere una decisione fondata e di qualità a favore dei cittadini europei.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

(f.to) Pervenche Berès

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria	
<b>Referimenti</b>	COM(2009)0371– C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in aula	BUDG 0.0.0000	
<b>Commissione competente per parere</b> Annuncio in aula		
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Reimer Böge 24.1.2008	
<b>Relatore(i) sostituito(i)</b>		
<b>Date draft amending budget established by the Council</b>	13.7.2009	
<b>Date draft amending budget forwarded by the Council</b>	21.7.2009	
<b>Esame in commissione</b>	2.9.2009	
<b>Approvazione</b>	2.9.2009	
<b>Esito della votazione finale</b>	+	37
	–	1
	0:	1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, Claudio Morganti, Miguel Portas, Vladimír Remek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Frederic Daerden, Georgios Stavrakakis	
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>		
<b>Deposito</b>	4.9.2009	
<b>Osservazioni (disponibili in una sola lingua)</b>	...	

